

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020  
Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

#### *UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI*

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”  
Importo complessivo € 646.006,20.

Estensore: Sig./Dott. Giuli Riccardo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Frattali Raffaella

Data 15/11/2022 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella

Il Responsabile: Dott. Petti Anna

Data 16/11/2022 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502010804

Autorizzazione: AUT. 76/2022

Data 16/11/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28/11/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29/11/2022

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

## **IL RESPONSABILE DELLA UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI**

PREMESSO che il D. Lgs. n. 502/92 - oltre al concetto di accreditamento quale criterio su cui devono essere fondati i rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. - ha introdotto, agli art. 8 quater “*Accreditamento istituzionale*” e 8 quinquies “*Accordi contrattuali*”, le procedure di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e di remunerazione correlata alla stipulazione di accordi contrattuali;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla disciplina del citato D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., ed in particolare:

- dell’art. 8 bis, comma 1 che prevede: “*le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies*”;

- l’art. 8-quater, comma 2 recante: “*la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies*”;

- l’art. 8-quater, comma 7, per cui “*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso*”;

- l’art. 8-quater, comma 8, che stabilisce come “*in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell’articolo 13, si procede, con le modalità di cui all’articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative*”;

- l’art. 8-quinquies, comma 2, che definisce come “*la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale*” (come modificato dalla L. 30.12.2020 n. 178);

- l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, per il quale “*in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*”;

CONSTATATO, pertanto, che l’Amministrazione Regionale ha adottato, ai sensi del disposto di cui all’art. 8-quinquies, la DGR Lazio n. 695/2022 e s.m.i. concernente “*Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n.243/2019*”, con il quale è stato approvato lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., per il triennio 2022/2024, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Regione/le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale, il quale sostituisce lo schema di accordo/contratto di cui ai DCA nn. U00324/2015, U00555/2015, U00249/2017 e U00243/2019;

ATTESO CHE la DGR di cui sopra è stata trasmessa da Regione Lazio alla ASL di Rieti con circolare n.0791236 dell’11.08.2022 e notificata dalla U.O.S. proponente al legale rappresentante della struttura di Assistenza Psichiatrica presente sul territorio sabino, denominata “Villa Belvedere srl” con prot. n. 68849 del 5.10.2022;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 17, comma 1 “*Clausole di salvaguardia*” dell’Accordo/Contratto vigente, gli erogatori privati accreditati destinatari di budget si impegnano ad “*accettare espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto*” nonché “*a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili*”;

VISTO CHE, alla data di adozione del presente provvedimento di assegnazione budget per il 2022, non è pervenuta alla scrivente Azienda nessuna nuova comunicazione in merito ad eventuali incrementi tariffari da parte dei competenti organi regionali e che i seguenti provvedimenti amministrativi per quanto riguarda tariffe e requisiti delle strutture che erogano prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico SSR rimangono i seguenti:

- il DCA 101/2010 che ha stabilito le tariffe/*die* attualmente vigenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale:

- o STPIT pari a € 201,42 per i primi 30 gg, pari a € 151,10 dal 31° giorno al 60°, pari a € 120,90 dal 61° giorno in poi;
- o SRTR i pari a € 146,00;
- o SRTR e pari a € 129,00;
- o SRSR 24h pari a € 108,00;
- o SRSR 12h pari a € 81,00;

- il DCA 188/2015 avente ad oggetto “*Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 9 dicembre 2015: “Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U0048/2009 “Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 424/2006” (ALL.1); “Ridefinizione dell’offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe” (ALL.2)*”. Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi e gestionali delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche”;

- il DCA n. 468/2017 concernente “*Riforma della residenzialità psichiatrica: modifica e integrazione del paragrafo 4.3 del DCA n. 8/2011. Gruppo appartamento. Abrogazione SRSR a bassa intensità (a fasce orarie). Approvazione allegato 1*”;

- il DCA 256/2018 “*Assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi ed estensivi per adolescenti erogata da strutture residenziali terapeutico riabilitative – Determinazione delle tariffe*” che ha stabilito le seguenti tariffe:

- o € 261,59 per *die* per l’assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi per adolescenti;
- o € 147,71 per *die* per l’assistenza residenziale per trattamenti comunitari estensivi per adolescenti;

STABILITO pertanto che, relativamente alla definizione dei budget provvisori per l’anno 2022, Regione Lazio nelle more del finanziamento regionale definitivo per l’anno 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti:

- la DGR n. 1021 del 30.12.2021 (acquisita al prot. Asl Rieti con n. 503/22 del 04/01/2022) avente ad oggetto “*Definizione livello massimo di finanziamento provvisorio – anno 2022 – Proroga contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019 e s.m.i*” ha stabilito, nelle more dell’adozione dei provvedimenti amministrativi di definizione del finanziamento valido per

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

l’anno 2022, di confermare provvisoriamente, per l’Assistenza Territoriale, i livelli di finanziamento 2021 sino alla data del 30 Giugno 2022, nella misura dei 6/12 del budget 2021, riproporzionato su base annua per le strutture che hanno sottoscritto nel 2021 un contratto per un arco temporale inferiore all’anno;

- la Circolare n. U0004400 del 04/01/2022 (acquisita al prot. Asl Rieti con n. 503/22 del 04/01/2022 che ha confermato, anche per il primo trimestre 2022 - considerato il perdurare dello stato di emergenza nazionale fino al 31.03.2022 - le vigenti disposizioni in materia di fatturazione ed, in particolare, la possibilità di scegliere tra la modalità di fatturazione in acconto e la fatturazione dell’attività effettivamente resa/erogata.
- la DGR Lazio n. 499/2022 (acquisita al prot. ASL Rieti n. 47344 del 30.06.2022) *avente ad oggetto “Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato – Proroga dei livelli massimi di finanziamento provvisori di cui alla D.G.R. 1021/2021 e del contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019 e s.m.i. fino al 30 settembre 2022”*;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle sopra esposte indicazioni regionali, e nelle more della definitiva assegnazione del budget annuale, la scrivente U.O.S., con nota prot. n. 3021 del 14.01.2022 ha autorizzato l’erogatore “Villa Belvedere”, a fatturare, per il I trimestre 2022, secondo le seguenti modalità:

- fatturazione in acconto al 90% di 1/12 del budget provvisorio 2022;
- fatturazione, entro il valore massimo del 95% di 1/12 del budget provvisorio 2022 determinato come disposto dalla DGR 1021/2021, per le prestazioni effettivamente erogate di valore superiore al 95%;
- fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate, per l’importo corrispondente, qualora di valore inferiore all’acconto del 95%;

E CHE, coerentemente con le disposizioni Regionali sopra richiamate, la ASL di Rieti ha provveduto:

- con nota prot. n. 36428 del 19.05.2022 DGR n. 1021 del 30/12/2021 *“Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato – Definizione livelli massimi di finanziamento provvisori per il primo semestre 2022 – Proroga contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019 e s.m.i.– disposizioni in merito all’emissione dell’ordine (competenza Aprile, Maggio e Giugno 2022)* a fornire all’erogatore le disposizioni generali in ordine alle modalità di fatturazione delle prestazioni per il II trimestre 2022, con relativa indicazione delle modalità di emissione ordinativo elettronico su NSO;
- con nota prot. n.53871 del 29.07.2022 *“notifica circolare Regione Lazio n. U0644866 del 30-06-2022 “Trasmissione DGR n. 499/2022 avente ad oggetto “Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato – Proroga dei livelli massimi di finanziamento provvisori di cui alla D.G.R. 1021/2021 e del contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019 e s.m.i. fino al 30 settembre 2022” – disposizioni in merito all’emissione dell’ordine”*, infine, a fornire all’erogatore le disposizioni generali in ordine alle modalità di fatturazione delle prestazioni per il III trimestre 2022, con relativa indicazione delle modalità di emissione ordinativo elettronico su NSO;

VISTO CHE:

- sulla scorta dei pregressi DCA Regione Lazio n. U00333/2015, n. U00126/2016 e n. U00411/2017 vige la funzione di committenza in capo alle ASL e l’assegnazione a queste ultime del compito di definire i tetti di spesa per singolo soggetto erogatore secondo i criteri indicati da Regione Lazio;
- l’esercizio della funzione di committenza consente di allineare ed orientare più efficacemente l’offerta delle attività sanitarie alla domanda degli assistiti, determinando l’acquisto delle prestazioni che meglio soddisfano le esigenze del territorio;
- il DCA U00469 del 14.11.2019 avente ad oggetto: *“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario Regionale 2019-21 ai sensi e per gli effetti dell’arti. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo,”* ha modificato il DCA n. 303/2019 recependo le

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

osservazioni dei Ministeri vigilanti, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario, orientando la modalità di assegnazione delle risorse finanziarie nel senso del conferimento alle ASL di strumenti ulteriori volti al rafforzamento dell’esercizio della programmazione locale e della committenza;

- il DCA n. U00081 del 25.06.2020 “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” ha definito, nella linea di intervento 8 “Rafforzare il ruolo della Committenza delle ASL” come “*il risanamento economico del sistema sanitario laziale sarà l’occasione per valorizzare la prossimità delle decisioni alle realtà territoriali, attribuendo gradualmente alle ASL la funzione di committenza*”;
- la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “*Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento*”;
- della DGR n. 661 del 29 settembre 2020, avente ad oggetto “*Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020*”;

CONSIDERATO che il citato DCA n. U00081 del 25.06.2020, nell’ambito del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR per la definizione dei Programmi Operativi 2019-2021 ha tra l’altro previsto, al punto 13 “Le Regole del SSR”:

- che i contratti vengano individuati “*quale leva attraverso cui migliorare il processo di negoziazione tra il committente (azienda sanitaria) e il soggetto erogatore di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale*” affrontando le peculiarità dei sistemi di accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, nonché delle logiche di remunerazione delle prestazioni erogate (paragrafo 13.3 “Accordi contrattuali e contratti”);
- il rafforzamento del ruolo della committenza delle Aziende Sanitarie Locali, “*per valorizzare la prossimità delle decisioni alle realtà territoriali, attribuendo gradualmente alle ASL la funzione di committenza*” in considerazione del fatto che, se da un lato, il Piano di Rientro della Regione Lazio ha comportato la necessità di concentrare in capo all’Amministrazione Regionale le principali scelte di allocazione delle risorse finanziarie destinate alle strutture private accreditate, ai fini di un maggiore controllo della spesa, dall’altro ha determinato un allontanamento delle decisioni strategiche basate sulle esigenze locali (“linea di intervento 8”);

TENUTO CONTO, inoltre, dell’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, favorevole all’adozione di determinazioni di natura autoritativa e vincolante, da parte delle Regioni e delle ASL, in tema di limiti alla spesa sanitaria, in generale, e di fissazione del tetto massimo annuale di spesa per gli erogatori privati accreditati, in particolare;

ATTESO CHE, per l’Assistenza Psichiatrica opera sul territorio aziendale una sola Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti in modalità estensiva (SRTRe), denominata “Villa Belvedere” sita in Torricella in Sabina – Distretto 1, accreditata da ultimo con DCA n. U00037 del 26.02.2020 “*L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 20/19. Struttura residenziale psichiatrica denominata SRTR-e “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007). Revoca, in parte qua e con effetti ex nunc, del DCA n. U00467 del 14.11.2019, recante la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale già rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016*”;

RILEVATO CHE:

- con DCA n. U000467 del 14.11.2019 “*L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i. Struttura residenziale psichiatrica denominata “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA*

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

111944610007). *Conclusionone del procedimento avviato ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i. con nota prot. n. 536038 del 9.07.2019. Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016 e contestuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per complessivi n. 6 posti residenza”* la Regione Lazio disponeva:

- 1) *“la revoca in parte qua, ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 16 comma 7 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00129 del 22.04.2016 per complessivi n. 6 p.r. della Struttura residenziale psichiatrica denominata “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla società “Villa Belvedere S.R.L.”(C.F/P.IVA 111944610007), decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti in eccesso rispetto ai posti precedentemente autorizzati (...);”*
- 2) *la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della struttura, limitatamente ai 14 p.r. residuali (rispetto ai complessivi 20 p.r. precedentemente attivi), con decorrenza dalla data di dimissione di tutti gli ospiti “fino a quando non siano rimosse le cause determinanti il provvedimento DCA n. U00467/2019 e non siano assicurati gli standard organizzativi previsti dal DCA Regione Lazio n. U00008/2011”;*
- 3) *“il tempestivo trasferimento degli ospiti della struttura da parte della Asl di Rieti:*
  - *in strutture in regime di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, tenuto conto delle esigenze assistenziali degli ospiti e della disponibilità di posti a livello regionale, laddove il PAI richieda la permanenza in SRTR per trattamenti comunitari estensivi;*
  - *nell’abituale contesto di vita o in un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare, o successivo passaggio graduale in strutture con minore impegno e/o specificità assistenziale a valenza socio-riabilitativa o socio-assistenziale (L.R. n. 41/2003), laddove si ritenga concluso il progetto assistenziale avviato”;*
- 4) *di “demandare al Direttore Sanitario Aziendale della ASL di Rieti, all’uopo designato, la vigilanza sull’adozione di tutte le misure finalizzate al graduale trasferimento degli ospiti, garantendo che gli stessi non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario”;*

DATO ATTO che in ragione del DCA n. U00467/2019, con prot. n. 66327 del 25.11.2019 “*Struttura residenziale psichiatrica “Villa Belvedere” – DCA n. U00467 del 14.11.2019. Costituzione e convocazione Unità di gestione per il trasferimento degli Ospiti*”, il Direttore Sanitario f.f. ASL Rieti costituiva un’unità di gestione per coordinare le azioni dei diversi servizi aziendali, coinvolti a vario titolo nel processo di trasferimento degli ospiti, nel rispetto delle esigenze primarie di questi ultimi;

CONSIDERATA la nota prot. n. 5908/2020 del 28.01.2020 “*Villa Belvedere – struttura psichiatrica – DCA n. U00467 del 14/11/2019,*” con la quale l’U.O.C. Sviluppo Strategico ed Organizzativo ha comunicato all’U.O.S. proponente il presente atto che, con precedente prot. n. 2836 del 16.01.2020, la ASL di Rieti aveva reso noto alla Regione Lazio di aver verificato, attraverso sopralluoghi svolti nelle date del 9 e 10 Gennaio 2020, “*la completa rimozione delle difformità riscontrate, ai fini dei successivi adempimenti regionali di competenza*”;

CONSTATATO CHE, con Deliberazione Asl Rieti n. 401 del 20.04.2020 “*struttura privata accreditata per Assistenza Psichiatrica (SRTRe) “Villa Belvedere” gestita dalla società “Villa Belvedere S.R.L.” – liquidazione competenze anni 2019 (residuo Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019) e 2020 (Gennaio e Febbraio). Importo complessivo: € 300.215,98*” si è provveduto, tra l’altro, a disporre la decurtazione di € 33.456,00 da recuperare in n. 36 rate da € 929,33 cadauna;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

CONSIDERATO che l’U.O.S. proponente il presente atto verifica con cadenza mensile - contestualmente alla liquidazione delle fatture - che le note di credito richieste, ai sensi della Deliberazione n. 401/2020, vengano emesse dall’erogatore “Villa Belvedere Srl”;

DATO ATTO al riguardo che, alla data di proposta del presente atto, è stato recuperato un importo pari ad € 30.667,89 per complessive n. 33 rate mensili;

PRESO ATTO, infine, che il DCA Regione Lazio n. U00037 del 26.02.2020, sopra citato, dispone in particolare:

- ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L. R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 6 del R.R. n. 20/2019, la revoca in parte qua, con effetti ex nunc, del punto 2) del DCA n. U00467/2019 di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di n. 14 p.r. della SRTR Villa Belvedere;
- ai sensi dell’art. 16 della L. R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 29 del R.R. n. 20/2019, per quanto applicabile, la revoca in parte qua, con effetti ex nunc, del punto 2) del DCA n. U00467/2019 di sospensione dell’accreditamento istituzionale di n. 14 p.r. della SRTR Villa Belvedere;

RILEVATO che, con Deliberazione Asl Rieti n. 1021/2021 del 22.09.2021, avente ad oggetto “Determinazione Regione Lazio n. G10215 del 28.07.2021 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2021 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 339 dell’08 giugno 2021.” Importo complessivo € 646.006,20 - esercizio 2021”, la ASL di Rieti ha provveduto, per l’anno 2021, all’assegnazione del budget definitivo di € 646.006,20 all’unico soggetto erogatore di Assistenza Psichiatrica presente sul territorio aziendale, denominato “Villa Belvedere s.r.l.” a fronte dell’importo di € 650.000,00 assegnati dalla Regione Lazio con la Determinazione sopra citata quale limite massimo di finanziamento alla ASL di Rieti per l’Assistenza Psichiatrica anno 2021;

CONSTATATO CHE:

- con nota prot. n. 986941 del 30.11.2021 “Regione Lazio Struttura Residenziale Psichiatrica denominata SRTR -E Villa Belvedere sita nel Comune di Torricella in Sabina RI, Via Salaria Km 64, gestita dalla Soc. "Villa Belvedere" (C.F. Piva 11194461007), diffida ai sensi dell’art. 11, Comma 1 della L.R. 4/2003 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 3 e Art. 29, Comma 2 del R.R. 20/2019”, l’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio, ha diffidato la struttura a provvedere al superamento delle non conformità riscontrate in materia di requisiti minimi autorizzativi, ulteriori di accreditamento ed agli adempimenti in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 19;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 1032989 del 14.12.2021, il Legale Rappresentante della Società “Villa Belvedere s.r.l.” ha comunicato di aver sanato tutte le difformità riscontrate in sede di verifica da parte della ASL di Rieti in data 27.08.2021;
- con nota prot. 1072304 del 23.12.2021 “Struttura Residenziale Psichiatrica denominata SRTR -E Villa Belvedere sita nel Comune di Torricella in Sabina RI, Via Salaria Km 64, gestita dalla Soc. "Villa Belvedere" (C.F. Piva 11194461007) – adempimenti conseguenti alla diffida”, l’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio ha richiesto alla ASL di Rieti di accertate l’effettivo superamento delle non conformità riscontrate ai fini dei successivi adempimenti di competenza;

E CHE, in riscontro a quanto richiesto dai competenti organi regionali, la scrivente Azienda:

- con nota prot. n. 20901 del 18.03.2022 “Struttura Residenziale Psichiatrica denominata SRTR - E Villa Belvedere sita nel Comune di Torricella in Sabina RI, Via Salaria Km 64, gestita dalla Soc. "Villa Belvedere" (C.F. Piva 11194461007) – adempimenti conseguenti alla diffida prot. Regione Lazio n. 986941 del 30.11.2021” ha trasmesso gli esiti degli accertamenti effettuati dai competenti servizi aziendali presso la struttura ed ha informato l’amministrazione regionale che “sussistono ancora alcune non conformità espresse con nota della R.L. n. 986941 del 30.11.2021 circa i requisiti autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DCA 8/2011”;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

- con nota prot. n. 21488 del 22.03.2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Rieti ha inoltrato all’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio richiesta di chiarimento presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Rieti – Terni in merito “*a possibili violazioni della disciplina in materia contrattuale e/o dell’orario di lavoro*” del personale operante presso la struttura;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. U08332559 del 02.09.2022 (acquisita al prot. Asl di Rieti n. 61341 del 02.09.2022), l’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio ha chiesto alla Asl di Rieti se sono state completate le verifiche in merito alla diffida e gli esiti della richiesta di informazioni presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro ai fini dei successivi adempimenti di competenza regionale;

- con nota prot. 75900 del 03.11.2022 anche l’U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati, ai fini dell’adozione della deliberazione aziendale di assegnazione del livello massimo di finanziamento definitivo per l’anno 2022, per la struttura in questione, ha richiesto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione di voler indicare se, all’esito del procedimento di verifica avviato, è stato riscontrato il superamento delle criticità evidenziate, come riassunte nella nota citata;

- in riscontro alla sopracitata richiesta, con mail del 10.11.2022 (conservata agli atti) sono stati acquisiti, a mezzo mail di Tecnico della Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, il riscontro fornito dalla ASL alla nota della Regione Lazio del 02.09.2022 (prot. n. 70497 dell’11.10.2022, pure conservato agli atti);

RILEVATO pertanto di non dover applicare la previsione di cui al contratto di budget ex DGR n. 695/2022, all’art. 10 “*Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie –Privacy*” che, al comma 11, recita “*Nel caso di mancanza e/o perdita di un requisito di autorizzazione e/o di accreditamento, nelle more della regolarizzazione da parte della struttura, sarà applicata una penale pari al 5% del valore del budget complessivo assegnato nell’annualità di riferimento. Tale decurtazione verrà applicata dalla ASL, solo all’esito del procedimento avviato a seguito di segnalazione/comunicazione da parte della Regione Lazio, e fino all’anno successivo all’esito positivo della procedura di autorizzazione e di accreditamento*”;

ACQUISITA la DGR n. 642 del 26.07.20222022 avente ad oggetto “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di remunerazione per le prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria erogate da strutture private accreditate: triennio 2022 – 2024*”, la quale ha stabilito il livello massimo di finanziamento per l’assistenza territoriale per l’anno 2022 per un importo pari ad € 764.079,000;

EVIDENZIATO CHE, con la DGR sopra citata, viene stabilito che, per le strutture private accreditate che erogano a carico del Servizio Sanitario Regionale assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale e territoriale, i livelli massimi di finanziamento per tutto l’anno 2022 saranno assegnati in misura pari a quelli dell’anno 2021, con salvezza di rideterminazioni specifiche, per casi specifici o derivanti dalla necessità di garantire l’equilibrio economico del SSR;

DATO ATTO CHE, con la DGR di cui sopra, viene altresì ritenuto necessario definire la spesa sanitaria da privato accreditato anche per gli anni 2023 e 2024, in coerenza con la programmazione finanziaria regionale articolata sul triennio 2022- 2024, fermo restando che i livelli massimi di finanziamento potranno subire variazioni in funzione delle linee strategiche che verranno definite nel “Programma Operativo 2022 – 2024”, nonché di specifiche esigenze di salute della popolazione, tenuto conto del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del SSR;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

CONSTATATO che, con la medesima DGR n. 642/2022, il livello massimo di finanziamento alle ASL del Lazio per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica da parte di strutture private accreditate, con onere a carico SSR, è pari a € 84.380.000,00;

CONSIDERATO che la Determinazione n. G11863 del 09.09.2022 “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 642 del 26 Luglio 2022*” (notificata dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria del S.S.R. - Area Remunerazione, Budget e Contratti con mail pec del 12.08.2022 - prot. ASL Rieti n. 64793 del 19.09.2022) e pubblicata sul BUR Regione Lazio n. 79 del 22.09.2022, nell’attribuire alla ASL di Rieti complessivi € 650.000,00 dispone che “*le ASL, nell’ambito della funzione di committenza, hanno facoltà di procedere, tenuto conto del livello massimo di finanziamento assegnato dall’Amministrazione regionale, ad attribuire il budget anche a nuove strutture private accreditate, rimodulando il livello massimo tra tutti gli erogatori dello stesso settore o utilizzando eventuali economie, purché la scelta sia supportata da elementi di oggettiva valutazione del fabbisogno assistenziale del territorio e della tutela della salute.*”;

DATO ATTO che, relativamente alla Determinazione n. G11863 del 09.09.2022 di cui sopra, l’U.O.S. proponente il presente atto ha provveduto alla notifica all’unico erogatore operante sul territorio, con nota prot. n. 70936 del 12.10.2022 (conservata agli atti);

E CHE la Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 ha stabilito che:

- la Regione adotta il provvedimento di definizione del livello massimo di finanziamento complessivo assegnato per singola Azienda Sanitaria;
- le singole ASL, adottano, conseguentemente, un proprio provvedimento di assegnazione del livello massimo di finanziamento alle singole strutture private accreditate ubicate sul proprio territorio che sottoscriveranno il relativo contratto secondo lo schema adottato con delibera di Giunta Regionale;

CONSIDERATO CHE i criteri utilizzati nella determinazione del livello massimo di finanziamento sono i seguenti:

- la Regione Lazio stabilisce il livello massimo di finanziamento complessivo per singola ASL tenuto conto della rete complessiva dell’offerta;
- nella formulazione del livello massimo di finanziamento occorre considerare un tasso di occupazione non superiore al 98% per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo, ed un tasso non superiore all’80% per quelle in possesso del titolo di accreditamento provvisorio, che restano in attesa della verifica dell’attività svolta e della qualità delle prestazioni erogate;
- le ASL devono tener conto degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio;
- le ASL devono fissare il livello massimo di finanziamento avendo presente il fabbisogno di salute della popolazione;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 08608/2019 annulla i provvedimenti amministrativi (DCA 562/2015, DCA 62/2016, DGR 395/2017, DGR 943/2017, DCA 293/2018) che stabilivano la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente o del Comune di residenza, sostenendo che tale previsione può essere applicata esclusivamente alle prestazioni sociosanitarie di bassa intensità;
- il livello massimo di finanziamento si riferisce esclusivamente alle prestazioni erogate ai cittadini residenti nella Regione Lazio;
- qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è idoneo a determinare l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamento e, quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione/revoca, la struttura non può più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve diverse

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.”

Importo complessivo € 646.006,20.

disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca, finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, per l’anno 2022, premesso tutto quanto sopra riportato, all’assegnazione del finanziamento definitivo alla struttura, “Villa Belvedere s.r.l.”, unico erogatore privato accreditato operante sul territorio aziendale, secondo quanto dettagliato nell’allegato n. 1, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 646.006,20;

PRECISATO infine che, sull’attività svolta dagli erogatori privati accreditati di competenza dell’Azienda, la U.O.S. proponente pone in essere i controlli di competenza amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente, raccordandosi con i competenti servizi sanitari, attraverso procedure volte a verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni nonché la corrispondenza tra queste ultime e le fatture emesse a rimborso dagli erogatori medesimi;

PRESO ATTO che, in caso di irregolarità amministrativo-contabili o sanitarie, si procederà ad operare le corrispondenti decurtazioni economiche del caso sulla corrispondente fatturazione mensile, ove possibile, o, in alternativa, sulla fatturazione dei mesi successivi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

## PROPONE

1. DI ASSEGNARE all’unico erogatore privato accreditato, operante alla data di adozione del presente provvedimento, per l’Assistenza Psichiatrica sul territorio della Asl di Rieti, denominato “Villa Belvedere Srl”, il budget di cui all’allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 646.006,20;
2. DI INCLUDERE l’onere del presente provvedimento pari complessivamente ad € 646.006,20 sul conto di costo n. 502010804 “*Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)*” – esercizio 2022;
3. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Lazio, invitando contestualmente l’erogatore di cui sopra alla sottoscrizione del contratto valido per il triennio 2022/2024 (parte giuridica) nonché per l’assegnazione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 (parte economica);
4. DI CONFERMARE che, sull’attività svolta dall’unico erogatore di Assistenza Psichiatrica, la U.O.S. proponente il presente atto pone in essere tutti i controlli amministrativo-contabili di competenza, provvedendo, in caso di irregolarità, ad operare le decurtazioni economiche del caso sulla fatturazione mensile o sulla fatturazione a saldo per l’anno 2022;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale;

## **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti